

## Emendamento

Progetto di legge Ordinaria: Norme di procedura in materia di astensione o ricusazione dei magistrati

Art. 2 (emendamento sul testo dell'emendamento del governo)

(i commi da 1 a 10 rimangono invariati)

Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, e il procedimento di ricusazione si estingue.

Il Giudice competente per il giudizio di ricusazione, ricevuta l'istanza, entro i successivi tre giorni, assegna alle parti e al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il giudice competente provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entro trenta giorni.

La sentenza è depositata unitamente alla copia del fascicolo del procedimento, ed è notificata d'ufficio alle parti e al magistrato.

L'ordinanza La sentenza che accoglie la ricusazione dispone anche che gli atti del processo tenutisi con la partecipazione del magistrato ricusato sono nulli e sono da rinnovare.

Con l'ordinanza la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da € 1.000 a € 10.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

(i commi da 16 a 20 rimangono invariati)

Antonio Selva

16.09.2011 - h. 16,25

